

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 1949

(28ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviateci in dono dall'estero con pacchi postali » (N. 326):

VALMARANA, *relatore* Pag. 161

La riunione ha inizio alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, De Gasperis, Gava, Mancinelli, Marconcini, Ottani, Pellegrini, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli, Zotta.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviateci in dono dall'estero con pacchi postali » (N. 326).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviateci in dono dall'estero con pacchi postali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Debbo dire soltanto — in risposta ad una domanda mossami dal senatore Ruggeri — che, come è scritto nell'articolo 2, primo comma, il beneficio di cui all'articolo 1 è limitato ad un pacco per mese e per destinatario. All'infuori di questo pacco mensile, altri invii in franchigia non possono essere permessi nè a cooperative, nè al altri enti, salvo alla Croce Rossa e all'E.N.D.S.I.

Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589 e 11 aprile 1948, numero 462, per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ritengo che sarebbe necessario apportare un leggero aumento alle misure delle derrate previste dal capoverso dell'articolo 1. Pertanto presento il seguente emendamento:

all'articolo 1, secondo comma, dopo le parole « purchè il peso » aggiungere le altre « della derrata non ecceda i due chilogrammi,

quello della seconda». Sopprimere le parole « di ciascuna delle due prime derrate ». Sostituire la parola « due » con l'altra « tre ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e propongo di passare all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.

Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffè, cacao e zucchero, purchè il peso del cacao non ecceda il chilogrammo, quello del caffè i due chilogrammi e quello dello zucchero i tre chilogrammi, nonchè articoli di vestiario, calzature, sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.

Quando il peso del caffè o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.

Pongo ai voti l'emendamento che il relatore Valmarana ha presentato al comma secondo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato:

Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.

Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffè, cacao e zucchero, purchè il peso della prima derrata non ecceda i due chilogrammi, quello della seconda non ecceda il chilogrammo e quello dello zucchero non superi i tre chilogrammi, nonchè articoli di vestiario, calzature, sapone,

dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.

Quando il peso del caffè o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il beneficio di cui all'articolo 1 è limitato ad un pacco per mese e per destinatario.

Per fruire del beneficio stesso ciascun pacco dovrà portare la dicitura « pacco familiare gratuito » e l'indicazione del contenuto e del relativo valore.

(È approvato).

Art. 3.

Chiunque raccoglie a scopo di lucro ordinazioni in Italia per la spedizione dall'estero di pacchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 1, od invia all'estero fondi per le ordinazioni medesime oppure provvede al pagamento sia diretto che indiretto dei pacchi stessi è punito con la multa da lire quarantamila a lire quattrocentomila, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate per le infrazioni alla legge doganale e alle norme concernenti i divieti e le restrizioni di carattere economico e valutario.

(È approvato).

Art. 4.

Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589 ed 11 aprile 1948, n. 462.

Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,15.